

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

## Sede di Roma

*Ricorso per riassunzione con richiesta di misura cautelare monocratica e collegiale e contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

FARACI ANGELA, nata a [REDACTED],  
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. [REDACTED] e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. [REDACTED], nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico,.

pec [avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

Pec [avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it)

[studiolegalecondemi@pec.it](mailto:studiolegalecondemi@pec.it)

fax 0776.809862

## *contro*

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Ufficio Scolastico territoriale della Provincia di Monza e della Brianza** tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'avvocatura di Milano, [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistenti

e per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella classe di concorso ADSS eA018 inseriti nelle GPS della provincia di Monza e Brianza nonché nei confronti dei docenti inseriti in 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva delle Gps aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella 2° fascia Gps e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente;

nonché nei confronti di tutti i docenti controinteressati i cui indirizzi di residenza non sono conosciuti e che sono stati richiesti all'Amministrazione resistente che non ha riscontrato la richiesta e per i quali, in ogni caso, si avanza richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito dell'Usp di Milano e/o del Ministero dell'Istruzione o mediante qualsiasi altra area istituzionale delle Amministrazioni convenute;

## PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, prot. 10042 del 20.08.2024 di esclusione della ricorrente dalle Gps della Provincia di Monza e della Brianza,

nonché del decreto di pubblicazione delle graduatorie della Provincia di Monza e Brianza prot. 10555 del 20.08.2024 nonché di qualsiasi altro atto connesso, conseguente e consequenziale;

nonché del decreto di pubblicazione graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Monza e Brianza prot. 10074 del 21.08.2024;

nonché del provvedimento del 26 Agosto 2024 prot. 10353 di reinclusione dei docenti con titolo estero;

nonché del decreto prot. n. 11046 del 5 settembre 2024 di cancellazione dei candidati dalle graduatorie provinciali (GPS) per la fascia e la tipologia di posto-classe di concorso specificata;

nonché del decreto prot. n. 11078 del 6 settembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso specificate, dei docenti indicati, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso;

nonché della nota prot. 11295 del 10 settembre 2024 di riscontro ai reclami pervenuti a seguito delle nomine a tempo determinato da GaE/GPS;

nonché del decreto prot. 12132 n. del 25 settembre 2024 di cancellazione candidati dalle graduatorie provinciali (GPS) per la fascia e la tipologia di posto-classe di concorso specificata;

nonché del decreto prot. n. 11171 del 25 settembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso specificate, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso.

nonché del decreto prot. n. 14630 del 05 novembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso e docenti specificati, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso,

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti

opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

- **Anche previa declaratoria di nullità dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024.**

**Premessa in fatto**

**1) Parte ricorrente, ha depositato il seguente ricorso presso il TAR Lombardia sede di Milano:**

**In breve**

*L'odierna parte ricorrente ha conseguito il titolo estero ed ha presentato domanda di riconoscimento alla competente autorità entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale 88/2024 sia in riferimento alla classe di concorso ADSS che A018;*

*ha altresì presentato, nei termini, domanda di inserimento nella prima fascia nella qualità di docente che ha conseguito il titolo estero ed è in attesa di riconoscimento del titolo.*

*Il Ministero resistente ha escluso, con una stringata motivazione, la parte ricorrente dall'elenco dei docenti della prima fascia Gps in quanto gli stessi non ha allegato documentazione attinente alla procedura di riconoscimento del titolo estero in violazione dell'art. 7 comma 12 dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.*

*L'esclusione è illegittima:*

*a) L'Usp di Monza avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al fine di chiedere eventuali integrazioni ai docenti interessati e non l'ha fatto: laddove la PA avesse chiesto le dovute integrazioni, avrebbe certamente verificato l'effettivo possesso dei titoli;*

*b) In ogni caso, l'istante relativamente alla classe di concorso A018 Filosofia e scienze Umane ha effettuato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria: pertanto i documenti erano già in possesso dell'Amministrazione resistente e l'esclusione già solo per tale motivo è certamente viziata da eccesso di potere;*

*c) La PA avrebbe dovuto, comunque, chiedere informazioni al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000: per tale motivazione il contenuto dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 è reso in violazione di legge e va dichiarata nulla in parte qua la disciplina ministeriale.*

**La mancata inclusione di parte ricorrente nell'elenco è quindi certamente erronea.**

*Il ricorso va pertanto accolto.*

**FATTO**

1) L'odierna parte ricorrente è docente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

2) Ha conseguito, in Romania, ***l'abilitazione all'insegnamento su materia e la specializzazione sul sostegno in Romania*** presso l'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures (Romania).

3) Ha ***presentato formale istanza di riconoscimento, per le classi di concorso che seguono***, presso la competente direzione generale del Ministero dell'Istruzione per la cdc ADSS e A018;

4) Nella graduatoria 1 ° fascia con riserva il punteggio della ricorrente è di 39 punti per la cdc A018 e di 57 punti per la cdc ADSS;

5) In forza del O.M. 88/2024 ha ***presentato formale domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze nei termini di legge***;

6) Nonostante il diritto dell'istante all'inserimento in prima fascia aggiuntiva, sancito dell'ordinanza ministeriale, l'Usp resistente non ha inserito parte ricorrente in prima fascia.

Ha altresì pubblicato decreto di esclusione motivandolo ***"Titolo estero – Nessuna documentazione allegata - art. 7 co. 12 O.M. 88/2024"***.

Con nota pec, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.

7) L'istanza non è stata riscontrata.

## **DIRITTO**

### **I**

#### **Nullità dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024 art. 7 comma 12 nella parte in cui contrasta con il DPR 445/2000**

L'ordinanza Ministeriale 88/2024, all'art. 7 comma 12 stabilisce che "Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

- a) titoli di studio conseguiti all'estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi."

La normativa ministeriale è illegittima in quanto contrasta con l'art. 43 del DPR 445/2000 che stabilisce: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio** le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, **nonché tutti i dati e i documenti che siano**

in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato...".

Nel caso in esame l'ordinanza ministeriale viola il precetto normativo costituito dall'art. 43 DPR 445/2000 e va dichiarata nulla in parte qua.

Ed invero, come noto, nella domanda di inserimento in graduatoria, gli odierni istanti hanno dichiarato di aver conseguito il titolo estero ed hanno fornito tutti i dettagli come indicati nella domanda GPS e segnatamente è stato indicato l'ente che ha riconosciuto il titolo estero ovvero l'ente a cui è stata presentata la domanda di riconoscimento;

nel caso in esame, le domande sono state presentate al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Non v'è dubbio, pertanto, che l'Usp di Monza avrebbe dovuto chiedere informazioni alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici in quanto trattasi di dati e documenti già in possesso della PA.

## II

### **Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.**

#### **Effetti sostanziali dell'omessa comunicazione.**

##### **Violazione del soccorso istruttorio**

L'Amministrazione, prima dell'emanazione del provvedimento di esclusione/mancata inclusione in Gps, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento.

Non l'ha fatto: nessuna comunicazione infatti è stata inviata al ricorrente.

Qualora il Dirigente dell'Ufficio avesse comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, ciò avrebbe comportato l'instaurazione di un contraddittorio in ordine alla presunte carenze riscontrate rispetto al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

**Parte ricorrente avrebbe dimostrato la presentazione della domanda di riconoscimento ed evitato il depennamento dalle graduatorie.**

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un provvedimento discrezionale.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo anche in quanto il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni al ricorrente che avrebbe documentato il possesso dei titoli (segnatamente la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero ed il conseguimento del titolo in data antecedente) che, in conformità alla vigente normativa, danno il diritto di accedere, con riserva, alla graduatoria.

E la prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è data dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'O.M. 88/2024 laddove parte ricorrente:

- a) è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno in Romania,
- b) ha presentato istanza di riconoscimento del titolo estero in data antecedente rispetto ai termini previsti dall'ordinanza ministeriale, al Ministero dell'Istruzione
- c) ha presentato regolare istanza di aggiornamento nelle GPS nei termini di legge soddisfacendo le condizioni normativamente previste dall'O.M. 88/2024.

Dunque, laddove la PA avesse semplicemente richiesto la produzione di documenti non caricati per errore materiale, avrebbe verificato l'effettivo possesso dei documenti da parte degli odierni ricorrenti.

### III

#### **Illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie per eccesso di potere. Sulla mera irregolarità formale della domanda.**

L'Usp di Monza ha escluso l'odierna ricorrente dalle Graduatorie Gps della Provincia Monza e Brianza per violazione dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 in quanto la stessa non ha allegato all'istanza GPS i titoli esteri.

Nel caso in esame, però, l'istante era già inserita in graduatoria vigente per la classe di concorso A018 sino all'a.s. 2022/2024 e la PA era già in possesso di tutti i documenti.

La condotta della PA che

*da un lato non ha mai chiesto integrazioni alla parte ricorrente né alla Direzione generale competente dello stesso Ministero dell'Istruzione in merito ai titoli esteri documentati dagli istanti,*

*non ha neppure considerato che tutti i documenti erano già stati oggetto di esame da parte dello stesso Ufficio Scolastico provinciale in quanto la procedura de qua era un mero aggiornamento della posizione in graduatoria e non un nuovo inserimento.*

#### **IV**

#### **Nullità dell'OM 88/2024 nella parte in cui contrasta con gli artt. 4, 35 e 97 Costituzione.**

*L'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024 risulta in contrasto non solo con il DPR 445/2000, ma anche con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 4, 35 e 97 della Costituzione italiana.*

*L'articolo 97 Costituzione prevede che l'accesso ai pubblici impieghi avvenga per concorso, con procedure che garantiscano l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, queste procedure devono rispettare i principi di uguaglianza, meritocrazia e trasparenza. L'imposizione dell'obbligo di presentare certificazioni relative ai titoli di studio conseguiti all'estero, che potrebbero essere acquisite d'ufficio dall'amministrazione, introduce una discriminazione ingiustificata.*

*Tale obbligo non è funzionale all'interesse pubblico e contrasta con l'obiettivo di garantire l'accesso equo e imparziale ai pubblici impieghi, violando quindi l'articolo 97 Costituzione.*

*Partimenti, l'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino, mentre l'articolo 35 impone allo Stato l'obbligo di tutelare e promuovere le condizioni per l'effettivo esercizio di questo diritto. L'ordinanza ministeriale, imponendo un obbligo di presentazione di documenti che la Pubblica Amministrazione dovrebbe invece acquisire autonomamente, introduce una restrizione ingiustificata all'accesso al lavoro pubblico. Questo comporta una violazione del diritto al lavoro, in quanto ostacola l'inclusione di lavoratori con titoli esteri nelle graduatorie pubbliche. L'accesso al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, non deve essere limitato da barriere amministrative che non siano strettamente necessarie e giustificate da esigenze di interesse pubblico.*

*In sintesi, l'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, imponendo obblighi non necessari per i candidati con titoli esteri, non solo contravviene al DPR 445/2000, ma viola anche i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e tutela del lavoro. Le restrizioni imposte dall'ordinanza non*

sono giustificate e risultano discriminatorie, ostacolando il diritto costituzionale al lavoro e compromettendo l'imparzialità e l'efficienza del concorso pubblico.

## V

***Nullità dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui impone l'allegazione di documenti che non possono essere valutati dall'Ufficio Scolastico provinciale. Nullità per incompetenza funzionale dell'Usp a valutare il titolo di studio conseguito all'estero essendo di esclusiva competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.***

L'art. 7 comma 12 dell'OM 112 è nullo per violazione dell'art. 50 d.lgs 300/1999.

Senza tediare il giudicante, la questione giuridica sulla competenza funzionale in tema di riconoscimento dei titoli è stata già risolta da TAR Lazio (cfr. ex multis, Tar Lazio – Roma sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875): “Osserva il Collegio che il dato normativo di riferimento al fine di risolvere la controversia è l'art. 50 del D.lgs. 30/07/1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del d.l.1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il quale indubbiamente attribuisce la competenza in materia al Ministero dell'Istruzione. In particolare, la sopraindicata disposizione prescrive che spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'“organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”.

Dal tenore della citata disposizione si rileva dunque che al Ministero dell'Università e della Ricerca spetta il rilascio di un parere endoprocedimentale in sede di procedimento di riconoscimento avviato dal Ministero dell'Istruzione su istanza di parte, come evidenziato oramai in numerose pronunce della Sezione (ex multis: TAR Lazio sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875).”

## VI

***Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M.88/2024 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana ma il cui diritto è leso dalla condotta illegittima dell'Ufficio Scolastico resistente.***



*La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.*

*A sensi del già richiamato articolo 7 lett. e dell'O.M. 60/2020 i docenti che, alla pari di parte istante sono docenti abilitati o specializzati all'estero*

*- hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini previsti dalla normativa sono stati inseriti, con riserva, nella prima fascia GPS. evidente la disparità di trattamento: parte ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, avendo conseguito il titolo entro i termini stabiliti ed ha presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo all'autorità italiana, è stata esclusa dall'elenco aggiuntivo.*

*Ciò determina una palese disparità di trattamento violativa anche dei principi costituzionali laddove a fronte della identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana nei termini previsti).*

*La parte ricorrente, infatti, è esclusa dalle graduatorie aggiuntive mentre gli altri docenti che si trovano nella medesima situazione sono stati inseriti in prima fascia.*

*La disparità di trattamento è evidente.*

*Da ultimo si sottolinea che molti Uffici Scolastici provinciali, diversi da quelli di appartenenza dell'istante, hanno inserito, in attesa di riconoscimento del titolo e sempre con riserva, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione giuridica di parte ricorrente.*

## **VII**

***Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Impossibilità per il Ministero dell'Istruzione di non inserire parte ricorrente nella prima fascia GPS aggiuntiva in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero. Violazione dei principi di accesso alla professione regolamentati dall'Unione Europea.***

*L'errore della PA è palese in quanto in contrasto con l'ordinanza ministeriale 88/2024.*

*I profili di cui sopra, dunque, sono assorbenti.*

*In ogni caso e solo per maggior scrupolo difensivo, si evidenzia che la condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione*

completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi".

Il mancato riscontro dell'Amministrazione rispetto all'istanza avanzata non può riverberare i propri effetti negativi su parte ricorrente;

**in altri termini se è lo stesso Ministero dell'Istruzione a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo alla stessa Amministrazione la valutazione e l'inserimento in prima fascia è ictu oculi evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.**

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a discapito di parte ricorrente.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto della ricorrente ad essere inserita, con riserva, in prima fascia GPS per entrambe le classi di concorso, in attesa del riconoscimento del titolo.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia. A prescindere dalla contrarietà di tale statuizione ai principi generali dell'ordinamento Comunitario in tema di

libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario va ulteriormente sottolineata la circostanza che da un lato parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa mentre, di contro, inadempiente è il Ministero che ancora non ha riscontrato istanza stessa.

Il mancato riscontro dell'istanza non può gravare sulla parte ricorrente che va inserita, con riserva nella prima aggiuntiva come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

## VIII

### **Difetto assoluto di motivazione.**

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha ommesso di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

**Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e, in ogni caso, non vi è alcuna motivazione al riguardo.**

*Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo il provvedimento di esclusione.*

*Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.*

*Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.*

*Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.*

*La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.*

*Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."*

*Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.*

*Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria è illegittimo e va annullato.*

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE**

#### ***Il periculum in mora.***

*Il mancato inserimento del ricorrente nella I fascia delle Gradatorie GPS della provincia di Monza e Brianza determina effetti diretti ed irreparabili sulla possibilità di stipula di contratto a tempo determinato.*

*Ed invero, l'Ufficio Scolastico di Monza e Brianza ha già effettuato le chiamate per la stipula dei contratti a tempo determinato da GPS per la stipula dei contratti al fine di garantire l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2024/2025 e dovrà completare le operazioni per tutti i posti ora rimasti liberi.*

*Le esigenze di immediata tutela cautelare risiedono nella circostanza che il ministero dell'istruzione e del merito mediante l'Usp di Monza e Brianza, ha provveduto all'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie GPS di parte ricorrente, il quale si vede precludere irrimediabilmente la possibilità di*

accumulare esperienza professionale e retribuzione.

Sussiste anche il requisito del *periculum* trattandosi di impugnazione di provvedimento di esclusione dalla graduatoria Gps di prima fascia e prima fascia aggiuntiva delle GPS provinciali per il conferimento di incarichi di supplenza statuite sulla scorta dell'ordinanza ministeriale 88/2024.

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Ma v'è di più, nelle more della definizione del giudizio deriverebbe alla ricorrente ed al nucleo familiare dello stesso un grave ed irreparabile pregiudizio.

Ad *abundantiam*, il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio in *re ipsa* in quanto la stessa sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita sia del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e della concessione della misura cautelare monocratica e collegiale stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare servizio, di percepire lo stipendio (unica fonte di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

Sussiste l'esigenza dell'emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta a parte ricorrente di presentare valida domanda di scelta delle sedi, anche oltre il termine previsto *ex lege* e anche in modalità diversa da quella telematica.

Tali presupposti sono soddisfatti in quanto l'Amministrazione **preclude ex ante al ricorrente, non inserendolo in I fascia, ogni possibilità di stipula di contratto a tempo determinato, nonché ogni possibilità di poter prestare la propria attività lavorativa, unica fonte di introito per parte ricorrente.**

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi

**ricorrono**

e chiedono che il Tribunale adito Voglia

**In via cautelare monocratica,**

Suspendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto

**In via cautelare collegiale.**

*Fissare la camera di consiglio ai fini della conferma del decreto e Suspendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso A018 e ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per la classe di concorso ADSS e A018.*

***Nel merito.***

*Annulare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso A018 e ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per la classe di concorso A018 e ADSS.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipofattone.*

*Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo.*

*Ai fini del pagamento del contributo unificato lo stesso è indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente al deposito del ricorso, ha ottenuto un reddito familiare inferiore ad euro 38.514,03 come risultante dall'ultima dichiarazione reddituale.*

***In via istruttoria.***

*Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:*

- A) Foliario;
- all.1) Provvedimenti impugnati e Graduatorie gps;
- all.2) Domanda riconoscimento titoli esteri e titoli esteri;
- all.3) Domanda Gps;
- all.4) Richiesta accesso atti controinteressati;
- all.5) O.M. 88/2024;
- all.6) Dichiarazione esenzione contributo unificato.
- all.6) Procura alle liti.

*In via istruttoria.*

*Richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ordine a tutti i documenti richiesti con nota pec.*

*Ulteriori istanze istruttorie riservate.*

*Isola del Liri - Roma, 13 Settembre 2024*

*Avv. Antonio Rosario Bongarzone*

*Avv. Paolo Zinzi*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. OVVERO PER  
PUBBLICI PROCLAMI**

*Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Monza e Brianza classe di concorso A018 e ADSS.*

*Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps.*

*Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.*

*Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.*

*Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie*

*- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp*

**Monza e Brianza** tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso L'avvocatura Distrettuale Dello Stato di Monza e Brianza [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) nei siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.  
Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FAISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Roma, 13.09.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Con Ordinanza declinatoria della competenza territoriale resa dal TAR Lombardia sede di Milano N. 02680/2024 REG.PROV.COLL. N. 02317/2024 REG.RIC. Pubblicato il 14/10/2024 e comunicata in pari data all'odierna istante, il giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio sede di Roma rilevando che: *“Nella fattispecie in esame, come si è visto, oltre alle graduatorie la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 del 16 maggio 2024, avente efficacia sull'intero territorio nazionale, dalla cui applicazione è derivata, nella prospettazione dell'istante, l'esclusione dalle GPS medesime.*

*In siffatte evenienze, i criteri di riparto della competenza (di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 bis del c.p.a.) conducono a ritenere il Tribunale adito sprovvisto della necessaria competenza territoriale, risultando inderogabilmente competente in ordine alla controversia in esame il TAR del Lazio, sede di Roma.*

*Occorre, pertanto, declinare la competenza territoriale sul ricorso in epigrafe in favore del TAR del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.*

*7) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione.*

P.Q.M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dichiara l'incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”*

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto

ricorre

all'Ill.mo TAR Lazio sede di Roma affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere



le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo organo giudicante adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

**In via cautelare monocratica.**

Sospendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto

**In via cautelare collegiale.**

Fissare la camera di consiglio ai fini della conferma del decreto e Sospendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso A018 e ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per la classe di concorso ADSS e A018.

**Nel merito.**

Annulare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per le classi di concorso indicate nella domanda di inserimento Gps e segnatamente le classi di concorso A018 e ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Monza e Brianza per la classe di concorso A018 e ADSS.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato lo stesso è indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente al deposito del ricorso, ha ottenuto un reddito familiare inferiore ad euro

38.514,03 come risultante dall'ultima dichiarazione reddituale.

**In via istruttoria.**

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario;

all. 1) Provvedimenti impugnati e Graduatorie gps;

all. 2) Domanda riconoscimento titoli esteri e titoli esteri;

all. 3) Domanda Gps;

all. 4) Richiesta accesso atti controinteressati;

all. 5) O.M. 88/2024;

all. 6) Dichiarazione esenzione contributo unificato.

all. 7) Procura alle liti.

**Richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ordine a tutti i documenti richiesti con nota pec.**

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Isola del Liri - Roma, 05.11.2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. OVVERO  
PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Monza e Brianza classe di concorso A018 e ADSS.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata

avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Monza e Brianza** tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso L'avvocatura Distrettuale Dello Stato di Monza e Brianza [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it) nei siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FAISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

c) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

d) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito

dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta

elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Roma, 05.11.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi